SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1729)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia

---

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la recente legge 12 febbraio 1986, n. 27, si è operata una revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.

Ciò nonostante, gli organici attuali risultano ancora insufficienti, di tal che gli agenti sono costretti ad effettuare gravosi turni di lavoro straordinario, mentre, d'altro canto, l'apertura, nel corso del corrente anno, di dodici nuovi stabilimenti di pena non potrà non aggravare, in assenza di adeguati interventi normativi, una situazione di per sè già drammatica.

Le considerazioni che precedono, del resto, sono state fatte proprie anche dalla Camera dei deputati, che conseguentemente, nell'ordine del giorno approvato dalla IV Commissione (Giustizia) il 18 dicembre 1985, ha auspicato che il Governo « in attesa dell'approvazione della legge di riforma adotti un ulteriore provvedimento stralcio che consenta l'aumento di altri duemila agenti di custodia... ».

Anche in ossequio, dunque, al suddetto ordine del giorno, è stato predisposto l'allegato disegno di legge. L'articolo 1 del medesimo prevede che l'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, e successive modificazioni, sia aumentato di duemila unità, mentre l'articolo 2 indica le modalità di copertura della nuova spesa conseguente all'approvazione del disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ministero grazia e giustizia - Personale militare*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unità.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.